

COMUNE DI OSSANA

Provincia di TRENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**SULLA PROPOSTA DI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**  
  
**E DOCUMENTI ALLEGATI**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*DOTT. SSA CRISTINA ODORIZZI*

*REVISORE UNICO*

## Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per l'elaborazione del bilancio di previsione 2019-2021 occorre fare riferimento alla Legge 243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'art. 9 della citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2019-2021 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2018.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 ha differito al 28/2/2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2019/2021.

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2018 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.



## Comune di Ossana.

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- vista la L.P. 9.12.2015, n. 18 (Provincia di Trento), avente ad oggetto *Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, del Comune di Ossana che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 27 febbraio 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

**Sommario**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	6
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	8
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	9
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 .....	9
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.....	10
1. Ricapitolo generale entrate e spese per titoli .....	10
2. Previsioni di cassa .....	13
3. Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 .....	15
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo .....	16
5. Verifica rispetto pareggio bilancio.....	17
6. La nota integrativa .....	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	19
7. Verifica della coerenza interna .....	19
8. Verifica della coerenza esterna .....	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 .....	21
A) ENTRATE .....	21
B) SPESE .....	24
C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	24
Spese di personale.....	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) .....	26
Spese per acquisto beni e servizi.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	27
Fondo di riserva di competenza .....	30
Fondi per spese potenziali.....	30
Fondo di riserva di cassa .....	30
ORGANISMI PARTECIPATI .....	31
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	32
INDEBITAMENTO.....	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	37
CONCLUSIONI.....	39



<b>PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI</b>
---

L'organo di revisione in carica del Comune di Ossana,

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011 e le disposizioni della L.P. 9.12.2015, n. 18 per quanto attinenti al tema.

- ha ricevuto in data 22/02/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 22/02/2019 con delibera n.08 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
  - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017
  - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
  - h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione non sono stati consegnati in quanto sono integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
  - i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce: non sono stati predisposti né forniti in quanto i Comuni della Provincia di Trento con numero di abitanti inferiore a 5.000;
- nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:
  - j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Si specifica che tale allegato non è presente.

- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto;
- necessari per l'espressione del parere:
  - n) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta, comprensivo del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 e della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
  - o) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
  - p) (*se non contenuto nel DUP*) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
  - q) (*se non contenuto nel DUP*) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008). Tale piano non è presente;
  - r) Il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008. Tale programma non è stato redatto in quanto ritenuto non necessario;
  - s) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008. (la norma provinciale e regionale non prevede tale adempimento);
  - t) Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010). Tale limite non è stato calcolato non essendo presente personale a tempo determinato con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative;
  - u) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010. (la norma provinciale e regionale non prevede tale adempimento);
  - v) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228. (la norma provinciale e regionale non prevede tale adempimento);

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in data 09/01/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

### **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018/2020.

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L. n. 133/2014 (c.d. "Baratto amministrativo").



<b>VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI</b>
----------------------------------

**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018**

L'organo consiliare ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Ossana con delibera numero 16 di data 30/07/2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 20/06/2018 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2017:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	<b>31/12/2017</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	767.483,84
di cui:	
a) Fondi vincolati	110.500,00
b) Fondi accantonati	5.500,00
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	651.483,84
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>767.483,84</b>

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Disponibilità</b>	1.079.382,72	1.717.542,22	865.824,62
<b>Di cui cassa vincolata</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni non estinte al 31/12</b>	0,00	0,00	0,00

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021</b>
---

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

### 1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF. 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	18.536,43	21.761,08	36.600,00	36.600,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.358.426,72	277.262,16	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	424.375,00	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	759.219,00	637.000,00	647.000,00	657.000,00
2	Trasferimenti correnti	468.425,03	447.275,03	441.175,03	419.775,03
3	Entrate extratributarie	1.583.118,62	1.660.174,00	1.563.774,00	1.518.650,00
4	Entrate in conto capitale	4.741.136,26	2.268.702,25	90.880,00	82.880,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti		-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.440.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>9.176.898,91</b>	<b>6.453.151,28</b>	<b>4.182.829,03</b>	<b>4.118.305,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>10.978.237,06</b>	<b>6.752.174,52</b>	<b>4.219.429,03</b>	<b>4.154.905,03</b>

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.410.064,05	2.643.535,08	2.565.874,00	2.509.350,00
		di cui già impegnato		255.058,03	25.881,98	
		di cui fondo pluriennale vincolato	34.300,00	36.000,00	36.600,00	36.600,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	6.820.497,98	2.545.964,41	90.880,00	82.880,00
		di cui già impegnato		1.841.072,02		
		di cui fondo pluriennale vincolato	277.262,16			
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza				
		di cui già impegnato				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	122.675,03	122.675,03	122.675,03	122.675,03
		di cui già impegnato				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		di cui già impegnato				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.440.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	10.978.237,06	6.752.174,52	4.219.429,03	4.154.905,03
		di cui già impegnato		2.096.130,05	25.881,98	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	311.562,16	36.600,00	36.600,00	36.600,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	10.978.237,06	6.752.174,52	4.219.429,03	4.154.905,03
		di cui già impegnato*		2.096.130,05	25.881,98	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	311.562,16	36.600,00	36.600,00	36.600,00



*(L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione).*

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **1.1 Disavanzo o avanzo tecnico**

Il totale generale delle spese previste non è superiore al totale generale delle entrate e pertanto non sussiste ipotesi di disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D.Lgs 118/2011.

Il totale generale delle spese previste non è inferiore al totale generale delle entrate e pertanto non sussiste ipotesi di avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011.

### **1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In particolare l'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:



Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a Foreg	21.761,08
entrata corrente vincolata a.....	
entrata in conto capitale	2.268.702,25
assunzione prestiti/indebitamento	
altre risorse ( da specificare)	
<b>TOTALE</b>	<b>2.290.463,33</b>

Non sussiste FPV vincolato per spese in parte capitale.

## **2. Previsioni di cassa**

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI ANNO 2019</b>
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.717.542,27
<b>TITOLI</b>		
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	
<b>1</b>		<b>864.389,32</b>
<b>2</b>	<i>Trasferimenti correnti</i>	<b>723.683,02</b>
<b>3</b>	<i>Entrate extratributarie</i>	<b>1.877.760,91</b>
<b>4</b>	<i>Entrate in conto capitale</i>	<b>5.483.599,20</b>
<b>5</b>	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	
<b>6</b>	<i>Accensione prestiti</i>	-
<b>7</b>	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	<b>185.000,00</b>
<b>9</b>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<b>1.448.217,60</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>10.582.650,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>12.300.192,32</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI</b>		
<b>TITOLI</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2019</b>
<b>1</b>	<i>Spese correnti</i>	<b>2.939.620,64</b>
<b>2</b>	<i>Spese in conto capitale</i>	<b>6.896.973,75</b>
<b>3</b>	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	
<b>4</b>	<i>Rimborso di prestiti</i>	<b>122.675,03</b>
<b>5</b>	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	<b>185.000,00</b>
<b>7</b>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	<b>1.501.551,90</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>11.645.821,32</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>654.371,00</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL;

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa non presenta cassa vincolata.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITO LI		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			-	1.717.542,27
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ.	71.593,75	759.219,00	830.812,75	864.389,32
2	Trasferimenti correnti	187.863,17	468.425,03	656.288,20	723.683,02
3	Entrate extratributarie	384.852,52	1.583.118,62	1.967.971,14	1.877.760,91
4	Entrate in conto capitale	1.852.778,80	4.741.136,26	6.593.915,06	5.483.599,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		185.000,00	185.000,00	185.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	35.123,84	1.440.000,00	1.475.123,84	1.448.217,60
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.532.212,08</b>	<b>9.176.898,91</b>	<b>11.709.110,99</b>	<b>12.300.192,32</b>
1	Spese correnti	631.674,52	2.410.064,05	3.041.738,57	2.939.620,64
2	Spese in conto capitale	2.152.272,73	6.820.497,98	8.972.770,71	6.896.973,75
3	Spese per incremento attività finanziarie			-	-
4	Rimborso di prestiti		122.675,03	122.675,03	122.675,03
5	Chiusura anticipazioni di Istituto tesoriere/cassiere		185.000,00	185.000,00	185.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	100.085,19	1.440.000,00	1.540.085,19	1.501.551,90
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.884.032,44</b>	<b>10.978.237,06</b>	<b>13.862.269,50</b>	<b>11.645.821,32</b>
					-
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>- 351.820,36</b>	<b>- 1.801.338,15</b>	<b>- 2.153.158,51</b>	<b>654.371,00</b>

**3. Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETE ANNO 2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	21.761,08	36.600,00	36.6
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.744.449,03	2.651.949,03	2.595.4
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.643.535,08	2.565.874,00	2.509.3
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		36.600,00	36.600,00	36.6
- fondo crediti di dubbia esigibilità		2.700,00	3.100,00	3.4
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	122.675,03	122.675,03	122.6
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>- 0,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>-</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>- 0,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>-</b>
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				



Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Non sussistono entrate di parte corrente destinate a spese di investimento.

L'avanzo di parte corrente non è stato applicato.

#### **4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)*

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate e nel titolo I spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
contributo per permesso di costruire		0,00	
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
recupero evasione tributaria (parte eccedente)			
canoni per concessioni pluriennali			
sanzioni codice della strada (parte eccedente)			
altre da specificare	58.000,00	53.000,00	43.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare	€ 12.500,00	€ 11.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>12500,00</b>	<b>11000,00</b>	<b>15000,00</b>



**5. Verifica rispetto pareggio bilancio**

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Avanzo di amministrazione applicato			
Fondo pluriennale vincolato	299.023,24	36.600,00	36.600,00
Titolo 1	637.000,00	647.000,00	657.000,00
Titolo 2	447.275,03	441.175,03	419.775,03
Titolo 3	1.660.174,00	1.563.774,00	1.518.650,00
Titolo 4	2.268.702,25	90.880,00	82.880,00
Titolo 5			
<b>Totale entrate finali</b>	<b>5.312.174,52</b>	<b>2.779.429,03</b>	<b>2.714.905,03</b>

<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Titolo 1	2.643.535,08	2.565.874,00	2.509.350,00
Titolo 2	2.545.964,41	90.880,00	82.880,00
Titolo 3			
<b>Totale spese finali</b>	<b>5.189.499,49</b>	<b>2.656.754,00</b>	<b>2.592.230,00</b>
Differenza	<b>122.675,03</b>	<b>122.675,03</b>	<b>122.675,03</b>

## 6. La nota integrativa

Il comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 prevede tutte le seguenti informazioni da inserire in nota integrativa allegata al bilancio di previsione:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La Nota Integrativa al Bilancio di previsione del Comune di Ossana presenta le informazioni di cui sopra salvo quelle previste ai punti c), e) ed h) in quanto nel caso concreto non sussiste la fattispecie dai medesimi prevista.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

### **7. Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale ecc.).

#### **7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa del comune e si compone di due sezioni, Sezione strategica e Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione.

In base all'articolo 170, L.P. 9.12.2015, n. 18 gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011, n- 118 e s.m.

Nella versione completa il Dup si caratterizza per:

- una sezione strategica articolata in: analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente sia in termini attuali che prospettici; definizione degli indirizzi generali di natura strategica; individuazione degli obiettivi strategici;

- una sezione operativa articolata in: definizione degli obiettivi operativi di ciascun programma, connessa motivazione delle scelte e risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare; programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale del Dup, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Il Dup semplificato invece, nel compattare i contenuti delle due sezioni:

- effettua un generale richiamo all'analisi di contesto, riferendosi alla "situazione socio economica del territorio" quando identifica la finalità del documento. Per quanto attiene l'analisi di contesto si ricorda che la stessa per gli enti superiori ai 5.000 abitanti, deve essere costituita da tre profili:

- 1.obiettivi individuati dal Governo;

- 2.valutazione corrente e prospettiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;

- 3.parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Mentre per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'analisi strategica, per la parte esterna, può essere limitata ai soli punti 2 e 3;

Quindi se nel Dup "completo" gli indirizzi generali rientrano nell'analisi di contesto (condizioni interne), nel Dup "semplificato" assumono un rilievo autonomo e distinto rispetto all'analisi di contesto.

Il Dup semplificato, per ogni singola missione/programma del bilancio:

- indica gli "obiettivi" che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);

- può esplicitare le relative "previsioni di spesa" in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa;

- analizza gli "impegni pluriennali di spesa già assunti" e le relative "forme di finanziamento".

Nel Dup semplificato viene meno, quindi, la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni, a cui agganciare gli obiettivi operativi riferiti ai programmi. È possibile, invece, semplificare la catena di senso degli obiettivi, raccordandosi direttamente agli indirizzi generali ed individuando obiettivi della programmazione triennale ed annuale direttamente riferibili



alle sole missioni, mantenendo comunque la possibilità di scendere al livello dei programmi. Inoltre è possibile semplificare la struttura contabile del documento, in quanto non è obbligatorio.

Il Dup semplificato comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) facendo riferimento allo schema semplificato per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

## **7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio**

### **7.2.1. Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 sarà approvata unitamente al Piano di miglioramento delle spese.

Dall'analisi del documento trasmesso non risultano individuati i dati riferiti alle risorse umane e all'eventuale programmazione del fabbisogno del personale. Si invita l'Ente ad apportare le necessarie integrazioni al documento.

### **7.2.2 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (miglioramento dei servizi) – Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018.**

In riferimento al Piano di miglioramento di cui al Protocollo d'intesa per la finanza locale per l'anno 2018 di data 10 novembre 2017, si evidenzia che l'Ente non ha ancora definito le relative strategie. Il Piano di miglioramento sarà infatti oggetto di approvazione in prossima seduta Consigliare e/o di Giunta. Si segnala che il Comune essendo esito di fusione è esonerato per l'anno 2018 dall'obbligo di gestioni associate.

### **7.2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della legge 133/2008**

Non è stato formulato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in quanto non rientrante nelle attività previste dall'ente per l'anno 2019.



## **8. Verifica della coerenza esterna**

### **8.1. Saldo di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 – più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali dell'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province e i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata o di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

<b>VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020</b>
---

### **A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

*(La **legge di bilancio 2018** ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche. E' confermata per l'anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per l'anno 2016).*

### **Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	2017	2018	2019	2020	2021
ICI					
IMU-IMIS			35.000,00	25.000,00	25.000,00
TASI					
ADDIZIONALE IRPEF					
TARI					
TOSAP					
IMPOSTA PUBBLICITA'			1.200,00	1.200,00	1.200,00
ALTRI TRIBUTI					
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			2.700,00	3.100,00	3.400,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019/2021 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

### **Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2019	2019	
ASILO NIDO	-	-	#DIV/0!
MENSA SCOLASTICA	-	-	#DIV/0!
ACQUEDOTTO	35.000,00	10.000,00	350
FOGNATURA	16.000,00	10.000,00	160
DEPURAZIONE	72.000,00	72.000,00	100
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
<b>TOTALE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>133,6957</b>

Per quanto attiene il Servizio Asilo nido si rappresenta che una quota di costo rimane comunque a carico del Comune essendo relativa alla quota di disavanzo di propria competenza.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2019	FCDE 2019	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021
ACQUEDOTTO	35.000,00	1.089,53	40.000,00	1.234,81	40.000,00	1.380,08
FOGNATURA	16.000,00	434,73	16.000,00	792,69	16.000,00	550,66
DEPURAZIONE	72.000,00	1.146,25	72.000,00	1.299,09	72.000,00	1.451,92
SANZIONI	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	
AFFITTI	18.100,00	0,00	18.100,00		18.100,00	
<b>TOTALE</b>	<b>142.300,00</b>	<b>2.670,51</b>	<b>147.300,00</b>	<b>3.326,59</b>	<b>147.300,00</b>	<b>3.382,66</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti,

L'ente ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 75% nel 2019, 85% nel 2020 e del 95% nel 2021 come da nota del consorzio dei comuni.

In merito non si evidenziano osservazioni

#### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	1.100,00	600,00	600,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0	0	0
Percentuale fondo (%)	0	0	0

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta 227/2017 in data 14/12/2017 la somma di euro 18.000. (previsione 2017 meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

al titolo 1 spesa corrente per euro 18.000,00

**Contributi per permesso di costruire**

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	Importo	% spesa corrente
2017	25396.65	
2018	15000.00	
2019	10000.00	
2020	0.00	
2021	0.00	

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

**B) SPESE****C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.



Macroaggregati	Prev.Def. 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
101 redditi da lavoro dipendente	422.852,83	600.311,08	610.850,00	563.550,00
102 imposte e tasse a carico ente	34.521,80	55.000,00	56.500,00	54.076,00
103 acquisto beni e servizi	854.239,43	1.244.660,00	1.204.160,00	1.197.060,00
104 trasferimenti correnti	159.971,76	242.010,00	197.410,00	197.410,00
105 trasferimenti di tributi				
106 fondi perequativi				
107 interessi passivi	0,00	700,00	700,00	700,00
109 rimborsi e poste correttive	253.717,45	265.800,00	264.800,00	264.800,00
110 altre spese correnti	33.450,19	235.054,00	231.454,00	231.754,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.758.753,46</b>	<b>2.643.535,08</b>	<b>2.565.874,00</b>	<b>2.509.350,00</b>

### **Spese di personale**

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 18.971,00;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.250.055,00 derivante da 710.978 (media 2011/2013 Comune di Dimaro + 442.724 anno 2008 Comune di Monclassico);
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009.

L'organo di revisione ha provveduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, in occasione della presente verifica ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101		600.311,08	610.850,00	563.550,00
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102		55.000,00	56.500,00	54.076,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
<b>Totale spese di personale (A)</b>		<b>655.311,08</b>	<b>667.350,00</b>	<b>617.626,00</b>
(-) Componenti escluse (B)				
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>		<b>655.311,08</b>	<b>667.350,00</b>	<b>617.626,00</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

Alla data odierna non è ancora stato definito il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2019 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali.

Il Protocollo di intesa per l'anno 2018 ha eliminato il blocco delle assunzioni. I comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nella misura complessiva, calcolato sulla base provinciale, del 100 per cento dei risparmi conseguiti dai comuni per cessione avvenuta nel corso del 2017.

#### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)**

L'ente non ha deliberato il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2018-2020. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

#### **Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3 del D.L. 78/2010)**

Nelle previsioni l'ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall'art.6, comma 3 del D.L. 78/2010. *(L'art.13, comma 1 del D.L. 30/12/2016 n.244 ha prorogato al 31/12/2017 la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo).*

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed

è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

*Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..*

*Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).*

*La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.*

*I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo .....(specificare quali delle seguenti medie è stata prescelta):*

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

*La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.*

*Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.*

*Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:*

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

*Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.*



*Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.  
(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*

*Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.*

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.*

*L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.*

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:*

**ANNO 2019**

TITOLI	BILANCIO 2018 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	637000,00	0	0	0	0
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	447275,03	0	0	0	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1860174	2670,52	2700	29,48	0,1626336
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2268702,25	0	0	0	0
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5013151,28</b>	<b>2670,52</b>	<b>2700</b>	<b>29,48</b>	<b>0,053858</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>2744449,03</b>	<b>2670,52</b>	<b>2700</b>	<b>29,48</b>	<b>0,0983804</b>

**ANNO 2020**

TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	647000	0	0	0	0
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	441775,03	0	0	0	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1863174	3026,59	3200	173,41	0,2046332
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	90880	0	0	0	0
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2742829,03</b>	<b>3026,59</b>	<b>3200</b>	<b>173,41</b>	<b>0,116668</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>2651949,03</b>	<b>3026,59</b>	<b>3200</b>	<b>173,41</b>	<b>0,206668</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>90880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ANNO 2021**

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	657000	0	0	0	0
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	449775,03	0	0	0	0
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	186850	3382,65	3400	17,35	0,2238831
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	82880	0	0	0	0
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2678305,03</b>	<b>3382,65</b>	<b>3400</b>	<b>17,35</b>	<b>0,126946</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>2595425,03</b>	<b>3382,65</b>	<b>3400</b>	<b>17,35</b>	<b>0,1309997</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>82880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fondo di riserva di competenza**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2019 - euro 40.000,00 pari allo 1,51% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 40.000,00 pari allo 1,56% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 40.000,00 pari allo 1,59% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

**Fondi per spese potenziali**

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali (1):

FONDO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Accantonamento per contenzioso			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato			
Altri accantonamenti (da specificare)			
<b>TOTALE</b>	-	-	-

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(1)

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

**Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)



### **ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del 2018 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio, essendo già in precedenza esternalizzati i servizi di tenuta contabilità Iva e di servizio elaborazione paghe.

Per gli anni dal 2019 al 2021, l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.

Nel corso del 2018 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio ad organismi partecipati.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio

Contabilità Iva euro 0,00;

Elaborazione paghe euro 0,00

Tenuta inventario euro 0,00.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

#### ***Riduzione compensi CDA***

Non sussiste la fattispecie.

#### ***Accantonamento a copertura di perdite***

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2015, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni**

L'ente non rientra nella fattispecie normata.

**SPESE IN CONTO CAPITALE****Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

<b>RISORSE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
avanzo d'amministrazione			
avanzo di parte corrente (margine corrente)			
alienazione di beni			
contributo per permesso di costruire	10.000,00 €	0	
saldo positivo partite finanziarie			
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	2.258.702,25 €	70.880,00 €	62.880,00 €
trasferimenti in conto capitale da altri	- €	- €	- €
mutui			
prestiti obbligazionari			
leasing			
altri strumenti finanziari			
altre risorse non monetarie			
<b>totale</b>	<b>2.268.702,25 €</b>	<b>70.880,00 €</b>	<b>62.880,00 €</b>

Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2020 e 2021 sono le seguenti:

<b>Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art.200 Tuel)</b>		
	2020	2021
da accertamento di entrata imputata ai titoli 4,5 o 6 a seguito di obbligazione giuridica perfezionata		
da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi		
da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità e' nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione	€ 70.880,00	€ 62.880,00
dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi		
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria.		
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE		
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata		
<b>Totale spesa investimento</b>	<b>€ 70.880,00</b>	<b>€ 62.880,00</b>

vedasi principio applicato 4/2 paragrafo 5,3,4

### **Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nelle spesa come segue:

	2019	2020	2021
opere a scomuto di permesso di costruire			
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche			
permuta			
project financing			
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006			
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L'ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

### **Spesa per mobili e arredi**

La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1 comma 141 della legge 228/2012. (Il tetto massimo è pari al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011. Sono escluse dalla limitazione le spese per mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione di oneri connessi alla conduzione degli immobili).

### **Limitazione acquisto immobili**

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge n.228 del 24/12/2012.

*(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:*

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

## **INDEBITAMENTO**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
entrate correnti	2.247.277,00	2.595.425,03	2.744.449,03	2.651.949,03	2.595.425,03
% su entrate correnti	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro ..... è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)					
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)					
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
<b>Totale fine anno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Quota capitale					
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2017	2018	2019
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della legge 243/2012:

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di

apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

---

**OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

**a) Riguardo alle previsioni di parte corrente**

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2016 (o previsioni definitive 2017);
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Si propone il termine del 30/6/2019, per la verifica delle entrate eventuali e indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali potrebbero essere: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada)

**b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti;

**a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

**b) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

**c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai



processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

**f) (Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile**

A decorrere dal 2017 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs 118/2011);
- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP in forma semplificata e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:


- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

Ossana, 27 febbraio 2019

### L'ORGANO DI REVISIONE

**Dott.ssa Cristina Odorizzi**

Cristina Odorizzi  




**COMUNE DI OSSANA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**Oggetto:** *Parere del revisore in merito ad emendamento n. 1 al bilancio di previsione 2019-2021 inerente passaggio dalla TIA alla TA.RI. avente natura tributaria.*

Il sottoscritto revisore unico dei conti del Comune di OSSANA per il triennio 2017 - 2020, dott.ssa Cristina Odorizzi, esprime con il presente proprio parere circa l'emendamento n. 1 proposto al Bilancio di previsione 2019-2021, depositati in data 23 febbraio 2019 (Nota prot. 927/2019).

Premesso:

- che in data 22 febbraio 2019 con propria delibera numero 8, la Giunta Comunale del Comune di Ossana ha approvato la proposta di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, relativa nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011) e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019-2021;
- che in data 23 febbraio 2019 giusta nota prot. 927 il predetto bilancio di previsione è stato presentato all'organo consigliare mediante deposito;
- che in data 27 febbraio 2019 la scrivente ha espresso proprio Parere alla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, come sopra approvato dalla Giunta comunale, concludendo come segue:

*L'organo di revisione:*

- *ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;*
- *ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;*
- *ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.*  
*Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.*
- che l'articolo 10 del Regolamento di contabilità del Comune di Ossana approvato con deliberazione n. 3 di data 22 febbraio 2019, prevede al comma 3 che i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 5 giorni prima della data in cui è prevista l'approvazione di bilancio;
- che l'articolo 10, comma 5 del predetto Regolamento di contabilità prevede che gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura in modo da non alterare gli equilibri di bilancio;
- che l'articolo 10, comma 6 del predetto Regolamento di contabilità prevede che: *Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere di regolarità contabile dell'Organo di Revisione e del Responsabile del Servizio Finanziario e dal parere di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale potrà essere definitivamente approvato in Consiglio nella stessa seduta di approvazione del Bilancio, prima dell'approvazione di quest'ultimo.*



- che in data 12 marzo 2019 i consiglieri comunali facenti parte della Giunta comunale hanno presentato emendamento n. 1 al Bilancio di previsione 2019-2021 avente ad oggetto *Passaggio dalla TIA-tariffa corrispettiva alla TARI avente natura tributaria*;
- che il predetto emendamento indica i capitoli di entrate e di spesa oggetto di modifica, in modo da garantire copertura delle prime rispetto alle seconde e mantenere invariato l'equilibrio di bilancio (totale entrate e spese a seguito variazioni pari ad Euro 162.619,00);
- che in data 12 marzo 2019 il Responsabile del Servizio Entrate ha espresso, ai sensi dell'articolo 10 del vigente Regolamento di contabilità del Comune, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del predetto emendamento;
- che in data 12 marzo 2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, ai sensi dell'articolo 10 del vigente Regolamento di contabilità del Comune, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del predetto emendamento.

Tutto' cio' premesso e riferito, la scrivente quale revisore del Comune di Ossana, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'emendamento n. 1 di data 12.03.2019 al Bilancio di Previsione 2019-2021, avente per oggetto *Passaggio dalla TIA – tariffa corrispettiva alla T.A.R.I. avente natura tributaria*, presentato ai sensi dell'articolo 10, del Regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione n. 3 di data 22 febbraio 2019.

Ossana, 12 marzo 2019

Il revisore  
- dott.ssa Cristina Odorizzi –

